

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2018, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 aprile 2018, n. 8/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 maggio 2018, dove ha acquisito il n. 352 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 luglio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 luglio 2018, n. 26.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Rendiconto generale è uno strumento imprescindibile, attraverso cui il Consiglio regionale può conoscere e valutare l'attività svolta dall'esecutivo nei dodici mesi trascorsi.

Quello relativo all'esercizio 2017 - oggetto del disegno di legge oggi alla nostra attenzione - è stato necessariamente redatto sulla base degli schemi previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 (art. 11, comma 1) ed è composto da:

- il conto del bilancio con relativi allegati, che dimostra i risultati finali della gestione sotto l'aspetto finanziario e fornisce informazioni di natura strettamente contabile;
- il conto economico, che evidenzia le componenti positive e negative della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevate dalla contabilità economico-patrimoniale (affiancata alla contabilità finanziaria, a titolo conoscitivo);
- lo stato patrimoniale, che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio.

Le poste finali evidenziate dal Rendiconto dell'esercizio 2017 sono le seguenti:

- il fondo cassa, pari a 894,5 milioni; erano 1.103,1 l'anno precedente, dunque registra una diminuzione di circa 208,6 milioni.

Va detto, al riguardo, che i dati stanno a dimostrare che da quando non esistono i vincoli di cassa imposti dall'ex Patto di stabilità, la Regione del Veneto adempie puntualmente al pagamento degli importi dovuti ai beneficiari, garantendo così un flusso di cassa a favore del territorio;

- i residui attivi, determinati in 5.669,4 milioni (erano 6.607,3);
- i residui passivi, determinati in 5.711,2 milioni (erano 7.364,6);
- il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, che ammonta a complessivi 496,7 milioni (di cui 110,8 per spese correnti e 385,9 per spese in conto capitale): fornisce copertura ad altrettanti impegni assunti o reimputati, per esigibilità differita, negli esercizi 2017 e successivi e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta “potenziata”, rendendo evidente la distanza temporale che intercorre tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- il risultato di amministrazione, determinato sommando il fondo cassa con i residui attivi e sottraendo le altre voci: al 31/12/2017 è positivo per 355,9 milioni. Si consolida dunque il significativo miglioramento di tale voce, passata da -677,3 milioni al 31/12/2014 (prima del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi), a -316,5 milioni al 31/12/2015, a -15,8 milioni al 31/12/2016, fino appunto a + 355,9 milioni.

Il totale miglioramento dal 2014 al 2017 è quantificato dunque in circa 1.033 milioni.

Nella determinazione complessiva del risultato di amministrazione occorre tener conto delle poste finanziarie accantonate e vincolate per legge.

Per il 2017 la quota accantonata è pari a 2.107,1 milioni, di cui:

- il fondo anticipazioni di liquidità ammonta a 1.493,5 milioni: tale quota rappresenta le anticipazioni ricevute, ai sensi del decreto legge n. 35/2013, da parte dello Stato nel 2013 e nel 2014 al netto della quota rimborsata fino all'esercizio 2016 e destinate al pagamento dei debiti del Servizio Sanitario Regionale (come previsto dall'articolo 1, commi 692-700, della legge n. 208/2015);

- il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta a 441 milioni (di cui 427,6 per la parte corrente e 13,3 per la parte in conto capitale): un paragrafo specifico della Relazione sulla gestione (vedasi il Volume 1, pagg. 72-73) provvede a dettagliarne i criteri di quantificazione;
- il fondo residui radiati a finanziamento regionale ammonta a 40,6 milioni (di cui 15,9 per la parte corrente e 24,7 per la parte in conto capitale); il fondo residui radiati a finanziamento vincolato ammonta a 41,8 milioni (di cui 5,4 per la parte corrente e 36,4 per la parte in conto capitale); gli importi di entrambi sono pari al 100% dell'importo dei residui stessi, così come rideterminato in occasione dell'operazione di riaccertamento ordinario, che va effettuata annualmente in vista dell'approvazione del Rendiconto; nel caso dell'esercizio 2017, la Giunta ha preso atto del riaccertamento effettuato dalle sue strutture con deliberazione n. 483 del 17/4/2017;
- il fondo rischi legali ammonta a 9,4 milioni, importo derivante dall'accantonamento stanziato in sede di bilancio di previsione 2017 e dalle variazioni effettuate durante l'esercizio. È frutto di una valutazione effettuata dall'Avvocatura regionale sulla base di criteri prudenziali, fondati sull'esperienza storica maturata attraverso l'ammontare dei pagamenti effettuati, connessi a condanne subite;
- le garanzie fideiussorie concesse dalla Regione assommano 1,1 milioni;
- la tasa automobilistica da restituire allo Stato (ex legge n. 296/2006, art. 1) ammonta a 67 milioni;
- il fondo per la copertura di potenziali conguagli dello Stato su manovre fiscali ammonta a 12,6 milioni: tale accantonamento è effettuato ottemperando a quanto previsto dell'articolo 77 quater del d.lgs. 112/2008.

La quota vincolata è invece pari a 801,5 milioni e si riferisce ad entrate accertate in corrispondenza delle quali non si è ancora impegnata la corrispondente spesa; tale quota si suddivide in:

- 75,7 milioni per vincoli fissati da leggi e da principi contabili;
- 624,5 milioni derivanti da trasferimenti;
- 101,3 milioni per vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Pertanto il disavanzo finanziario al 31/12/2017 risulta determinato in 2.552,7 milioni, in netta riduzione rispetto ai 2.868,2 al 31/12/2016 e ai 3.184,2 milioni di due anni addietro.

Al netto della citata contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità, il disavanzo è pari a 1.059,2 milioni: essendo riconducibile a mutui autorizzati e non contratti, non è imputabile a disavanzo di gestione. Va detto che la riduzione rispetto a tre anni fa è di ben 980 milioni (ammontava infatti a 2.039 milioni al 31/12/2014, a 1.612,9 al 31/12/2015 e a 1.335,4 al 31/12/2016).

In termini finanziari questo sta a significare che la copertura finanziaria degli impegni, originariamente finanziati con autorizzazione all'indebitamento, viene garantita con il risparmio pubblico regionale.

Focalizzando ora l'attenzione sulle Entrate, rilevo che gli accertamenti totali relativi ai vari titoli sono quantificati in circa 14.212 milioni mentre le riscossioni totali (in conto competenza e in conto residui) sono determinate in circa 15.120 milioni.

Escludendo le entrate per conto terzi e partite di giro (titolo 9, che vede accertamenti e riscossioni rispettivamente per 2.283,9 e 2.329,8 milioni), gli accertamenti valgono complessivi 11.928,4 milioni e le riscossioni 12.790,4 milioni; il titolo 1 (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) assorbe circa l'82% del totale.

Sul fronte delle Spese, gli impegni totali relativi alle varie missioni (che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni) sono pari a circa 13.739 milioni mentre i pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) sono determinati in circa 15.329 milioni.

Escludendo i servizi per conto terzi (missione 99, che vede impegni e pagamenti rispettivamente per 2.284 e 3.281,6 milioni), gli impegni valgono complessivi 11.455 milioni e i pagamenti 12.047,3 milioni; la missione 13 (tutela della salute) assorbe circa l'83% del totale, seguita dalla missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità) con il 5,4%.

Ritengo necessario ricordare che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) stabilisce che a decorrere dall'anno 2017 le Regioni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali, ascrivibili ai titoli da 1 a 5 e le spese finali, ascrivibili ai titoli da 1 a 3, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012 «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 sesto comma della Costituzione».

Con riferimento all'esercizio 2017 la Regione del Veneto ha garantito un avanzo pari a 223,9 milioni, rispettando l'obiettivo programmatico di finanza pubblica.

Dicevo inizialmente che l'affiancamento alla contabilità finanziaria della contabilità economico-patrimoniale, a titolo conoscitivo (per la prima volta in occasione del Rendiconto 2016), ha determinato la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il risultato economico dell'esercizio 2017 è accertato nella somma di 592 milioni (erano 533,3 un anno fa).

La situazione patrimoniale attiva e passiva al 31/12/2017 è stabilita in 10.310,1 milioni (era di 9.450,1 al 31/12/2016); il patrimonio netto al 31/12/2017 è determinato in 1.873 milioni, in sensibile miglioramento rispetto a un anno fa.

In chiusura, annoto che:

- il Collegio dei Revisori dei conti, ottemperando a quanto previsto dalla legge regionale n. 47/2012, ha esaminato il disegno di legge relativo al Rendiconto 2017 trasmessogli dalla Giunta e, con relazione datata 7 giugno 2018, ha attestato la sua corrispondenza alle risultanze della gestione finanziaria, esprimendosi favorevolmente circa la sua approvazione; ha inoltre apprezzato il percorso intrapreso dall'amministrazione regionale con le DGR n. 2137/2017 ("Recepimento delle disposizioni normative in materia di agenti contabili. D.Lgs. 174/2016") e n. 394/2018 ("Ricognizione degli agenti contabili interni ed esterni tenuti alla resa del conto giudiziale a norma del D.Lgs. 174/2016"), auspicando un celere completamento delle procedure in atto.

Al tempo stesso ha rinnovato la raccomandazione - già espressa in sede di analisi dei precedenti Rendiconti - circa l'adozione, da parte dell'Avvocatura regionale, di un sistema informatico di monitoraggio dei rischi legali, ritenuto necessario per tutelare il

patrimonio regionale; ha nuovamente raccomandato, infine, che le strutture segnalino tempestivamente e sistematicamente eventuali situazioni di rischio che possano comportare un pregiudizio patrimoniale conseguente a eventuali pretese di terzi.

Ricordo con l'occasione che il Collegio, dopo cinque anni nel corso dei quali - ritengo doveroso rimarcarlo - ha efficacemente adempiuto ai compiti di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale, in attuazione dell'articolo 59 dello Statuto e dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, è stato rinnovato lo scorso 3 luglio mediante estrazione a sorte dei suoi componenti, come previsto dal suddetto decreto legge e dalla legge regionale n. 47/2012;

- il 6 luglio la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si è espressa sul Rendiconto 2017 attraverso il giudizio di parificazione, istituto tipico dell'ordinamento statale e delle regioni a statuto speciale, introdotto dal decreto legge n. 174/2012.

Il giudizio, a parere non solo del sottoscritto, è lusinghiero e poche risultano le criticità segnalate; il nuovo Collegio dei Revisori, da parte sua, verificherà lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure nella direzione indicata dalla Corte, relazionando periodicamente all'esecutivo.

Infine, con l'auspicio che il Rendiconto 2017 venga approvato celermente, nel rispetto del termine imposto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 118/2011, ripercorro i passaggi salienti intercorsi nel corrente anno:

- l'11 maggio il disegno di legge della Giunta regionale n. 8 del 30 aprile è stato trasmesso al Consiglio regionale;
- il 15 maggio il provvedimento, che ha assunto il numero 352 tra i progetti di legge, è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- il 14 giugno 2018 la Commissione ha provveduto ad organizzarne l'illustrazione, estesa a tutti i consiglieri regionali;
- tra il 27 giugno ed il 10 luglio, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento, le Commissioni Seconda, Terza e Quinta hanno espresso il parere per le parti di rispettiva competenza alla Prima che, previa audizione del Collegio dei Revisori, ha concluso i propri lavori l'11 luglio, licenziando a maggioranza il provvedimento.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Centro Destra Veneto-Autonomia e Libertà; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la componente politica "Liberi E Uguali" del Gruppo Misto. Si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente.”;

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
preme anzitutto segnalare alcuni aspetti sui quali si è soffermata la Corte dei Conti in sede di giudizio di parificazione, e che necessitano di interventi da parte della Giunta regionale.

1. **GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI:** su questo aspetto, derivante dalla segnalata assenza di una verifica sul rispetto degli istituti contrattuali e normativi di riferimento ho presentato un ordine del giorno, e pertanto ci tornerò più avanti, perché il tema non è di poco momento ed era stato già segnalato dalla Corte dei Conti nel giudizio di parificazione del precedente rendiconto.

2. **SPESA SANITARIA:** la Corte dei Conti ha segnalato una questione che non può essere sminuita qualificandola in termini di mero richiamo al rispetto delle norme contabili; la questione sollevata, invero, afferisce al ruolo di questo Consiglio nello svolgimento della propria funzione programmatica, in quanto non si permette di differenziare tra il fabbisogno finanziario destinato a spese incompressibili da quello riguardante altri servizi suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria: mi riferisco alla mancata perimetrazione prevista dall'art. 20 del decreto legislativo n.118/2011 e da qui l'assenza di una separata evidenziazione della spesa per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. Esemplificativo, in tal senso, è quanto descritto a pagina 19 della sintesi della relazione di accompagnamento al Giudizio di parificazione: “dal confronto tra gli stanziamenti finali, sia sul fronte dell'entrata che della spesa, e dal confronto tra accertamenti e impegni complessivi, sono emersi scostamenti, che, a parte fattispecie particolari, non dovrebbero sussistere, in quanto la perimetrazione esige la corrispondenza tra entrate e spese nell'esercizio, risultando con ciò incompatibili eventuali spostamenti di quote dal perimetro sanitario su capitoli a esso estranei”; non solo, la Corte rileva, altresì, che “le risorse destinate al finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie risultano allocate in due capitoli non compresi nel perimetro sanità e che, invece, quelle destinate all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV) afferiscono al Fondo sanitario regionale, in particolare, alla mobilità attiva e passiva (LEA): ciò nonostante che la medesima agenzia non rientri nel novero degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale (art. 19 D.lgs. n. 118/2011)”.

3. **IL PROBLEMA DEI DERIVATI:** come nello scorso Giudizio di parificazione, la Corte è tornata, non essendo intervenuto alcun mutamento di segno positivo nel frattempo, sulla questione dei derivati, notando che: “La Regione del Veneto ha in essere due contratti in derivati a copertura del rischio di tasso d'interesse su due prestiti obbligazionari (nominati “Regione del Veneto 2003” e “Regione del Veneto 2005”) emessi a tasso variabile. Tali contratti, definiti tecnicamente Interest Rate Collar, rientrano tra le operazioni a suo tempo consentite (articolo 3, comma 2, lettera d) del D.M. 389/03). In data 31 dicembre 2017 i contratti derivati in questione presentano un valore di mercato complessivamente pari a € - 54.452.638,63 (importo negativo per la Regione). Invero, entrambi gli strumenti derivati, a partire dal 2009, a causa del ribasso del tasso di interesse di mercato oltre il livello del floor, hanno generato flussi differenziali negativi di notevole ammontare, che si sono tradotti in corrispondenti flussi in uscita per il bilancio regionale, per un esborso complessivo, nell'esercizio 2017, pari a € 9.939.599,80. Non risultano flussi in entrata”, ha segnalato che “Non paiono pertanto venir meno gli elementi di criticità nella dinamica dei contratti derivati che erano già stati rilevati nel corso delle analisi relative ai precedenti esercizi finanziari”. Su questo tema sono intervenuto più volte in precedenza, anche con atti di

sindacato ispettivo e oggi, stante l'immutata situazione e stante il rilievo che viene ribadito dalla Corte, ritengo che questo Consiglio debba esprimersi: per questo ho presentato un ordine del giorno.

C'è, infine, l'emendamento che ho presentato sull'articolo 13 del progetto di legge; è un ultimo aspetto di non scarso rilievo - per quanto la somma interessata non sia di ragguardevole entità - che si collega a quanto osservato dal Collegio dei Revisori riguardo al Fondo rischi legali, nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che non risulta implementato il sistema informativo di monitoraggio dei rischi, sottolinea che "risulta altresì non recepita la raccomandazione rivolta alle strutture, in genere, di segnalare tempestivamente e con sistematicità eventuali situazioni di rischio che possono comportare un pregiudizio patrimoniale conseguente a eventuali pretese di terzi". Il riferimento è appunto all'articolo 13 del progetto di legge in cui si inserisce il riconoscimento di un debito fuori bilancio che, all'evidenza, costituisce proprio la scaturigine di quel mancato recepimento della raccomandazione fatta dal Collegio dei revisori: più precisamente, ci troviamo a dover riconoscere un debito fuori bilancio derivante da un pagamento effettuato dal tesoriere in ragione di un'azione esecutiva intrapresa e per la regolarizzazione del quale non si è seguita la procedura prescritta in prima istanza dal principio contabile n. 6 di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, per cui oggi ci troviamo, a dover approvare il tutto in sede di rendiconto.

Sotto questo aspetto due cose però vanno segnalate, ferma restando l'obbligatorietà del riconoscimento in quanto derivante dall'attivazione di una sentenza esecutiva: 1. La Giunta ha cercato di far passare la disposizione di cui parlo come mero riconoscimento di debito fuori bilancio, omettendo invece aspetti che dovevano essere segnalati: si veda, in particolare, quanto prescritto dal sopra richiamato principio contabile n. 6, nella parte in cui stabilisce che: "Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.". Ecco, non pare che la Giunta abbia fornito alcuna spiegazione se non quella, del tutto insufficiente sia politicamente che ai sensi di legge, contenuta nella relazione al disegno di legge, lasciando così in un ambito del tutto vago, e limitato alla descrizione quasi naturalistica di un rapporto causa (sentenza esecutiva)- effetto (debito fuori bilancio) quello che invece avrebbe meritato un maggiore approfondimento con particolare riferimento alle stazioni intermedie 2. Nel merito: posto che la funzione svolta dalla delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio è anche quella di pervenire all'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità, funzione questa che è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. n. 289/2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio, non sono state fornite le ragioni a fronte delle quali al cospetto della sentenza esecutiva si sia giunti a dover provvedere all'ultimo momento, cioè costretti da una esecuzione mobiliare, un pignoramento presso il tesoriere regionale per intenderci, che, come noto, è l'ultimo atto di un procedimento che ha il suo primo movimento nella notifica della sentenza definitiva, e poi nell'atto di precetto, e infine, a fronte della reiterata inadempienza, nel pignoramento: quello che non è stato spiegato è il perché non si è ritenuto, non si è potuto intervenire prima. Quale nodo della rete organizzativa non ha funzionato? E se non ha funzionato quali sono le cause? Quali, nel caso di specie, gli elementi di deficiarietà del meccanismo che risulta presidiato da almeno tre uffici regionali e cioè la Direzione Bilancio, l'Avvocatura, e l'ufficio che in prima istanza ha seguito le vicende amministrative che hanno dato origine alla controversia. Questo la Giunta deve dircelo, non solo perché deve, in generale, consentire al Consiglio regionale di svolgere la funzione di controllo dell'attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione propria di ciascuna assemblea elettiva e prevista dallo Statuto regionale all'art. 32, comma 1, ma perché ci sta ponendo di fronte all'approvazione, peraltro obbligatoria, di un debito fuori bilancio, e il bilancio, come noto, rientra tra i principali atti soggetti all'approvazione del Consiglio e che determina l'azione politica- amministrativa dell'istituzione."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 9

- Il testo dei commi 692-700 dell'articolo 1 della legge n.208/2015 è il seguente:

"Art. 1.

692. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 697.

693. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 692, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

694. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 693, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.

695. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 692 è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

696. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.

697. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

699. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 698 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 698 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a).

700. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 698 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 11 Schemi di bilancio

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle

dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.”

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”

4. Strutture di riferimento

Direzione bilancio e ragioneria